

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del popolo italiano

n. 1992
n. 5334 C.C.C.
n. 5 C.C.P.

Il Giudice O. del Tribunale di Taranto Sezione distaccata di Manduria, dott. Giovanni POMARICO nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 651 del ruolo generale anno 2011, ha emesso la seguente sentenza

SENTENZA tra

, rappresentato e difeso da se medesimo

- Ricorrente -

e

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
contumace

- Resistente -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto innanzi a questo Giudice, il ricorrente si opponeva avverso il fermo amministrativo sulla autovettura  stante il mancato pagamento della somma di euro 96,51.

Chiedeva il ricorrente, in via cautelare, voler dichiarare la sospensione degli atti impugnati; nel merito accertare, riconoscere e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del fermo amministrativo e del titolo esecutivo sotteso allo stesso; condannare la resistente al risarcimento dei danni nella misura pari ad euro 1.000,00 o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia o in via equitativa e al pagamento delle spese e competenze di lite.





Con provvedimento del 19.10.2012 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo apposto da Equitalia e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 24.04.2012.

Nessuno si costituiva per la parte resistente, Equitalia Sud s.p.a., che previa verifica sulla ritualità della notifica del ricorso e decreto, veniva dichiarata contumace.

Il procuratore del ricorrente all'udienza del 23.04.2013 ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruzione della causa, così come emerge dalla lettura degli atti, si appalesa la legittimità, la ritualità e la fondatezza dell'atto di opposizione promosso dal ricorrente.

Né la resistente ha posto in essere attività difensiva volta a contrastare e contestare le ragioni di fatto e di diritto rappresentate dal ricorrente di tal che le stesse devono essere ritenute fondate.

Si osserva come a mente dell'art. 50 D.p.r. n. 602/73 rubricato "*Termine per l'inizio dell'esecuzione*", "*Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene*

l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni".

Nel caso in questione la resistente, non costituendosi, non ha prodotto la documentazione idonea a provare la legittimità della cartella di pagamento di tal che deve essere dichiarata l'inesistenza della cartella di pagamento sottesa al fermo amministrativo opposto.

Al riguardo, deve essere condiviso il principio sancito nella motivazione della ordinanza della Corte di Cassazione Sezione V n. 22041 del 28.10.2010 secondo cui, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 26 del D.p.r. n. 602 del 1973, il Concessionario per la riscossione deve dare prova dell'effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate attraverso la produzione in giudizio delle stesse, non essendo sufficiente l'esibizione della relata di notifica.

Detto principio risulta altresì essere stato già in precedenza accolto dalla Commis. Trib. Prov. Emilia-Romagna Parma Sez. I, che con sentenza del 11-02-2010, n. 40 ha osservato come il comportamento del Concessionario che si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle *"risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno; quindi l'atto impugnato non ha valenza alcuna risultando giuridicamente inesistente e quindi privo di efficacia"*.

In ordine all'estratto di ruolo, invece, occorre precisare come lo stesso sia un atto interno meramente descrittivo del credito iscritto a ruolo dall'Ente



impositore. Esso rappresenta un documento ben distinto rispetto alla cartella di pagamento ed autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. n. 546/1992.

Anche l'art. 57 del D.p.r. n. 602/73 prevede, ad esempio, che il Concessionario debba esibire in un giudizio di opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., oltre all'estratto di ruolo, anche gli atti di esecuzione.

Già la sola disposizione normativa da ultimo citata, pertanto, consentirebbe di concludere per l'evidenza e per la centralità dell'onere probatorio in capo alla resistente circa la legittimità del titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento, di contro, non avendo rilevanza l'esibizione dell'estratto di ruolo.

Deve inoltre essere accolta la domanda di risarcimento danni espressa dal ricorrente.

Alla luce delle circostanze di fatto verificatesi nella specie e stante il disposto di cui all'art. 96 c.p.c., deve essere accolta la domanda espressa in tal senso dal ricorrente.

Si rileva come ai sensi del comma 2 dell'art. 96 c.p.c., accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, il giudice condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.

Ai sensi del successivo comma 3 della medesima disposizione, poi, *"in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice,*

anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

La giurisprudenza espressasi sul punto (tra tutte, Trib. Roma, 09-12-2010; CTP Bari n.36/08/10; Giudice di Pace Castellamare di Stabia 4407 del 7.12.2009) ha sancito che, pur mancando la specifica quantificazione dei danni subiti dal contribuente, può essere riconosciuta la domanda riguardante il risarcimento dei danni, anche morali, *"conseguente all'accertata inesistenza del diritto degli enti impositori a chiedere l'iscrizione ipotecaria sul patrimonio del contribuente e ai conseguenti disagi psicologici che tale condotta ha provocato"*. La quantificazione dei danni allora può avvenire esattamente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del Codice civile.

Da ciò deriva che, in applicazione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., la somma che Equitalia deve corrispondere a causa dell'ordine del Giudice è rappresentata da un indennizzo che esula dalla sussistenza o meno di un danno effettivo a carico del soggetto che ha subito l'ipoteca.

Nel caso di specie, considerato che Equitalia ha sottoposto a fermo amministrativo l'autovettura di titolarità del ricorrente, pur in mancanza di validi titoli esecutivi; poiché parte ricorrente non ha provveduto a dimostrare adeguatamente il danno subito ai fini del risarcimento del danno; stante così la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c.; per quanto sopra precisato, i danni ex art. 96 c.p.c. vengono determinati in via equitativa ex artt. 2056 / 1226 C.C. nella misura pari ad euro 1.000,00 (mille).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, udito il procuratore della parte ricorrente nelle conclusioni come sopra precisate, disattesa ogni altra e contraria istanza, eccezione e conclusione, così decide:

1. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal ricorrente e per l'effetto dichiara la nullità del provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo opposto sulla autovettura TG. [REDACTED] e l'inesistenza della cartelle di pagamento sottesa alla stessa iscrizione di fermo.
2. Ordina al Conservatore del P.R.A. di Taranto, con esonero da responsabilità, di provvedere alla cancellazione del fermo amministrativo sull'autovettura [REDACTED], a cura e spese di Equitalia Sud s.p.a.
3. Condanna Equitalia Sud s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni patiti dal ricorrente che si determinano in euro 1.000,00 ex art. 96 c.p.c.
4. Condanna Equitalia Sud s.p.a., in persona de suo legale rappresentante pro - tempore, al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, liquidate complessivamente, in €. 1.050,00 oltre IVA e CNA come per legge

La sentenza è esecutiva per legge

Così deciso in Manduria, 07 ottobre 2013

IL GIUDICE

Dott. Giovanni POMARICO

17 OTT. 2013

DEPOSITATA OGGI NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(P. ROCCA)



17 OTT. 2013
FATTO AVVISO AVANTI